



Almaviva

CONDIZIONI GENERALI



CONDIZIONI GENERALI



1 - Perfezionamento del rapporto contrattuale

Le presenti condizioni generali (“CG”) formano parte integrante e sostanziale degli ordini di acquisto (“OdA”) emessi da ciascuna società di diritto italiano del Gruppo Almagora (“Società”). A ciascun OdA si applicheranno le CG vigenti alla data di ricezione da parte della Società dell’OdA sottoscritto.

Il rapporto contrattuale tra la Società ed il fornitore di prodotti e/o servizi (“Fornitore”, congiuntamente, “Parti”) – come individuati e definiti nell’OdA si perfezionerà nel momento in cui la Società riceva copia dell’OdA sottoscritto dal Fornitore. Il rapporto contrattuale non potrà essere considerato perfezionato in assenza di accettazione scritta dell’OdA, nemmeno nel caso in cui il Fornitore dia esecuzione alle prestazioni di cui a un OdA. Qualora l’OdA giunga alla Società sottoscritto non con firma digitale o firma autografa apposta in originale, il Fornitore dovrà conservare l’OdA sottoscritto in originale sino alla data di prescrizione di qualunque diritto relativo all’OdA. Il Fornitore prende atto che le CG sono pubblicate al seguente indirizzo https://www.almaviva.it/it_IT/Area_fornitori sul sito internet del Gruppo Almagora e sono periodicamente soggette a revisione.

2 - Ambito di applicazione

Le CG stabiliscono i termini e le condizioni ai quali il Fornitore si obbliga a fornire i prodotti e/o ad erogare i servizi indicati nei singoli OdA (rispettivamente “Prodotti” e “Servizi”) a favore della Società e/o eventualmente dei clienti di quest’ultima, incluse amministrazioni pubbliche, identificati nell’OdA (“Cliente/i Finale/i”).

Gli OdA, per quanto in essi non espressamente previsto, saranno disciplinati dalle CG.

In caso di contrasto/incongruenza tra le CG e gli OdA, prevarranno le disposizioni delle prime, salvo che l’OdA indichi che una determinata previsione dello stesso sia in espressa deroga alle CG.

3 - Dichiarazioni e garanzie del Fornitore

Il Fornitore rilascia le seguenti dichiarazioni e garanzie che sono valide al momento della sottoscrizione di ciascun OdA e per tutta la validità dell’OdA:

- il Fornitore è una società validamente costituita ed esistente, non è soggetto a procedure concorsuali, pre-fallimentari o di liquidazione di alcun genere e il soggetto che sottoscrive l’OdA è debitamente autorizzato alla conclusione ed esecuzione dell’OdA;
- non sussiste nei confronti del Fornitore alcuna delle situazioni previste dalla normativa antimafia e, in particolare, nei confronti dei soggetti del Fornitore di cui agli artt. 85 e 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159/2011, non sussistono cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67 del citato decreto o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Il Fornitore, inoltre non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativa normativa di attuazione;
- le condizioni, anche economiche, previste dai singoli OdA sono quelle riservate alla sua primaria clientela ed il Fornitore si impegna ad applicare alla Società eventuali future migliori condizioni che lo stesso applicherà, sul mercato italiano, per attività analoghe;
- negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti alla conclusione di ogni singolo OdA, l’ammontare globale degli OdA al Fornitore non è stato superiore al 20 (venti) % del fatturato del Fornitore riferito allo stesso periodo;
- il Fornitore è in possesso della certificazione UNI-EN ISO 9001 e dispone di un’organizzazione di mezzi e persone idonea a garantire il corretto adempimento dei singoli OdA. I Prodotti e/o Servizi sono e saranno conformi alle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria applicabile.
- Il Fornitore dichiara di non trovarsi, alla data di sottoscrizione dell’OdA, in una situazione di conflitto di interessi e s’impegna, per tutta la durata dello stesso, ad adottare una condotta idonea ad evitare l’insorgere di conflitti di interesse. Qualora si determinasse una qualunque situazione tale da poter generare, anche prospetticamente, un conflitto di interessi, il Fornitore si impegna a darne prontamente comunicazione scritta alla Società. Ove la Società ritenesse detta situazione incompatibile con la prosecuzione dell’OdA potrà recedere dall’OdA dandone comunicazione scritta al Fornitore, senza diritto per il fornitore al pagamento di indennizzo o indennità di alcun genere. In caso di violazione delle dichiarazioni e degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, la Società potrà risolvere l’OdA ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

4 - Modalità di esecuzione dei Servizi, consegna e installazione

Le modalità ed i tempi di consegna e/o di installazione dei Prodotti e/o dell’esecuzione dei Servizi saranno disciplinati dai singoli OdA e dalla documentazione dagli stessi eventualmente richiamata.

Gli OdA specificeranno, inoltre, il luogo di consegna e/o installazione dei Prodotti e/o di erogazione dei Servizi.

Qualora, su richiesta della Società o in relazione alla natura della fornitura, la consegna dei Prodotti fosse ripartita nel tempo, il Fornitore dovrà, in

occasione di ciascuna consegna frazionata, riportare nella bolla di consegna la dicitura “consegna parziale”.

Il Fornitore prende atto che sono pubblicate sul sito internet di Almagora S.p.A. al seguente indirizzo https://www.almaviva.it/it_IT/Area_fornitori le “Norme di sicurezza per la tutela del patrimonio informativo delle aziende del Gruppo Almagora e dei dati gestiti da queste per i propri clienti” (“Norme di Sicurezza”) che sono periodicamente soggette a revisione. Le Norme di Sicurezza integrano le CG e gli OdA e, pertanto, il Fornitore si impegna a rispettarle, come applicabili.

Per il coordinamento delle attività oggetto dei singoli OdA e la gestione dei rapporti con la controparte, ciascuna delle Parti designerà un proprio referente (“Responsabile di Coordinamento”) il cui nome verrà indicato nel singolo OdA.

I Responsabili di Coordinamento si occuperanno, in particolare, della pianificazione delle attività, dell’individuazione delle aree applicative di intervento, della definizione degli standard tecnici e metodologici e di ogni altro aspetto afferente ai Prodotti e/o Servizi, del coordinamento delle eventuali attività di verifica di cui all’art. 5.

Gli OdA potranno prevedere delle penali associate al ritardo nella consegna/installazione dei Prodotti e/o all’inosservanza dei livelli di servizio (“SLA”) eventualmente concordati. L’applicazione di tali penali, anche in via cumulativa, non pregiudicherà i diritti della Società di ottenere il risarcimento del maggior danno e di avvalersi della facoltà di risoluzione espressa di cui al successivo art. 13.

In assenza di tali previsioni e nel caso sia fissato nell’OdA un termine per la consegna dei Prodotti e/o l’esecuzione dei Servizi, esso dovrà considerarsi termine essenziale per la Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c.

Il Fornitore dovrà provvedere, a proprio nome, cura e spese, allo smaltimento dei rifiuti prodotti con l’esecuzione degli OdA (inclusi l’eventuale materiale di consumo, gli imballaggi e ogni altro materiale residuo) secondo la normativa vigente, configurandosi come produttore dei rifiuti ex art. 183 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.

Del corretto svolgimento di tale processo dovrà essere fornita alla Società, a richiesta di questa, adeguata documentazione.

Fermo restando l’impegno del Fornitore a conformarsi alle previsioni di cui alla norma UNI CEI EN ISO 50001 “Sistemi di gestione dell’energia” e ad ogni altra previsione di legge applicabile in materia di risparmio energetico, il Fornitore stesso prende atto che la Società, nell’ambito della selezione e valutazione della fornitura, terrà in considerazione il consumo energetico che eventualmente abbiano i Prodotti e/o Servizi oggetto di ciascun OdA.

5 - Verifica dei Prodotti e Servizi

La Società potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sui Prodotti e/o Servizi forniti, anche finalizzate al monitoraggio della conformità dei processi alle norme in materia di garanzia della qualità.

Qualora l’OdA preveda un’erogazione di Servizi e/o una consegna di Prodotti ripartita nel tempo, il Fornitore dovrà rilasciare alla Società – a seconda dei casi, su semplice richiesta di quest’ultima ovvero con la periodicità indicata nei singoli OdA – un resoconto dettagliato delle attività svolte.

Il collaudo dei Prodotti e la verifica finale dei Servizi (collaudo e/o verifica, “Verifica”) verrà effettuato entro 15 (quindici) giorni rispettivamente dalla consegna dei Prodotti ovvero dalla completa erogazione dei Servizi (fatto salvo il diverso termine indicato nell’OdA).

La Verifica avrà la finalità di accertare la rispondenza dei Prodotti e dei Servizi alle caratteristiche tecniche indicate nell’OdA, nella documentazione dallo stesso richiamata o in altro materiale descrittivo o di supporto nonché alle diverse ulteriori indicazioni fornite per iscritto dalla Società.

Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della Verifica, i Prodotti s’intenderanno come non consegnati ed i Servizi come non resi; sarà, pertanto, facoltà della Società applicare le penali eventualmente previste dall’OdA, chiedere il corretto adempimento ovvero la risoluzione dell’OdA, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

6 - Garanzia

Il Fornitore garantisce che i Servizi saranno eseguiti a regola dell’arte, con professionalità e nel rispetto degli SLA (ove previsti nell’OdA), esenti da difetti e vizi (anche non occulti) e saranno conformi a quanto previsto nell’OdA e alle relative specifiche tecniche, e non causeranno alcun pregiudizio alla funzionalità delle apparecchiature hardware e dei programmi software della Società e/o dei Clienti Finali. L’obbligo di garanzia rimarrà in vigore per tutto il periodo di efficacia dell’OdA e per i 2 (due) anni successivi alla Verifica con esito positivo, salvo diverso termine indicato nell’OdA.

Qualora l’OdA abbia ad oggetto la fornitura di Prodotti, il Fornitore garantisce alla Società che i Prodotti saranno esenti da difetti e vizi (anche non occulti) e funzioneranno in conformità con le specifiche indicate nella documentazione tecnica o altro materiale descrittivo o di supporto e nell’OdA.

In tale ipotesi, l’obbligo di garanzia avrà una durata di 1 (uno) anno dalla data di Verifica con esito positivo, salvo diverso termine indicato nell’OdA. Sia in relazione ai Servizi che in relazione ai Prodotti, ogni eventuale difetto,



vizio o mancato funzionamento deve essere comunicato al Fornitore per iscritto entro 60 (sessanta) giorni dalla sua scoperta, salvo l'ipotesi di vizi occulti o riconosciuti dal Fornitore. Nel caso di vizi occulti o riconosciuti dal Fornitore, la Società non sarà tenuta alla denuncia di cui sopra.

Le garanzie di cui al presente articolo sono prestate in proprio dal Fornitore, anche per il fatto del terzo, rimanendo la Società estranea ai rapporti tra il Fornitore e gli eventuali soggetti terzi, fornitori dei materiali e delle componenti utilizzati per la realizzazione dei Prodotti e/o per la prestazione dei Servizi.

7 - Trasferimento della proprietà - Licenze d'uso

La proprietà dei Prodotti forniti ed il rischio del perimento degli stessi si trasferirà alla Società o al Cliente Finale al momento dell'installazione dei Prodotti.

Le Parti convengono che i diritti esclusivi di proprietà industriale e/o intellettuale in relazione a quanto sviluppato, integrato e/o personalizzato su specifiche della Società e/o del Cliente Finale o comunque specificamente in relazione a un Oda, nonché il know-how, i manuali, la documentazione e tutto il materiale relativo, saranno trasferiti o comunque rimarranno in capo alla Società stessa sin dal momento della creazione.

Il Fornitore, su richiesta della Società, alla scadenza o cessazione per qualsivoglia causa dell'Oda, provvederà alla restituzione ovvero alla distruzione delle copie della documentazione e del materiale di cui sopra, fornendone conferma scritta alla Società.

8 - Corrispettivo

Il corrispettivo per i Prodotti e/o Servizi è indicato nell'Oda.

Il corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo, invariabile ed indipendente da qualsivoglia eventualità o imprevisto sopraggiunti e il Fornitore rinuncia, sin d'ora, a vantare qualsivoglia diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo medesimo, anche in deroga agli artt. 1467, 1660 e 1664 c.c..

9 - Fatturazione e pagamenti

Il Fornitore fatturerà a consuntivo, in base ai Servizi effettivamente resi e/o ai Prodotti acquistati a fronte della comunicazione, da parte della Società, di apposito codice numerico ("Codice"). La comunicazione del Codice non costituisce un riconoscimento e/o ricognizione di debito.

Il pagamento avverrà, previa fatturazione nel rispetto di quanto sopra, entro 180 (centottanta) giorni fine mese data fattura, ovvero, in caso di subcontratto, qualora il Cliente Finale non abbia provveduto, prima di allora, al pagamento in favore della Società del relativo corrispettivo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione da parte della Società di tale pagamento. Il pagamento è inoltre sospensivamente condizionato al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- esibizione da parte del Fornitore di copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva ("DURC") in corso di validità e senza rilievi;
- indicazione nelle fatture del Codice forniti dalla Società.

Ai fini della fatturazione del corrispettivo, successivamente alla Verifica con esito positivo, la Società provvederà a trasmettere al Fornitore il Codice.

Le fatture dovranno essere consegnate alla Società nel rispetto della normativa fiscale vigente.

L'attestazione bancaria dell'avvenuto bonifico sulle coordinate bancarie riportate in fattura costituirà, a tutti gli effetti, quietanza liberatoria. Dette coordinate dovranno corrispondere con quelle comunicate all'atto dell'iscrizione all'albo fornitori della Società, fatte salve le eventuali variazioni che saranno state alla medesima comunicate per iscritto con un preavviso minimo, rispetto alla scadenza del pagamento, di 60 (sessanta) giorni.

In caso di mancato o parziale pagamento delle suddette fatture, gli interessi moratori saranno dovuti solo a seguito di ricezione da parte della Società di una formale messa in mora, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, a condizione che non vi siano contestazioni da parte della Società. Le Parti concordano che verrà assunto, quale saggio degli interessi, quello della Banca Centrale Europea pubblicato sulla G.U.R.I. ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, in vigore per il semestre in cui è effettuato il pagamento al Fornitore, maggiorato di tre punti percentuali.

La Società potrà compensare gli importi dovuti dal Fornitore a titolo di penali, laddove previste, ovvero ad altro titolo derivante da altro rapporto, con i corrispettivi da quest'ultimo maturati senza necessità di precedente diffida o costituzione in mora.

Fermo ed impregiudicato ogni altro diritto della Società, quest'ultima potrà sospendere il pagamento qualora, all'esito di eventuali controlli che la stessa si riserva di eseguire in qualsivoglia momento, rilevi l'inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui al successivo art. 10.

10 - Personale

Il Fornitore, in relazione alla fornitura dei Prodotti e/o Servizi, si impegna

ad avvalersi di idoneo personale, in possesso delle competenze necessarie per l'esecuzione a regola d'arte.

Ove richiesto, il Fornitore si impegna, altresì, a produrre l'elenco delle risorse utilizzate per l'adempimento delle obbligazioni di cui a ciascun Oda ("Personale"), secondo le specifiche indicazioni fornite dalla Società, nonché copia del libro unico del lavoro e ogni altra informazione utile a verificare la corretta gestione del rapporto di lavoro.

Il Fornitore si impegna a rispettare, nei confronti del Personale, tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, retributiva, antinfortunistica, previdenziale e fiscale pro tempore vigenti, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Ove l'Oda prevede l'erogazione di Servizi da svolgersi presso una sede della Società e/o del Cliente Finale, il Fornitore è tenuto ad impiegare quale Personale esclusivamente dipendenti assunti, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, direttamente dal Fornitore stesso con contratto di lavoro subordinato. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare al Personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le Parti si danno reciprocamente atto che i suindicati obblighi vincoleranno il Fornitore anche nell'ipotesi in cui il Fornitore medesimo non faccia parte, o non faccia più parte, delle associazioni aderenti al CCNL applicabile.

Il Fornitore si impegna, altresì, ad esibire, su richiesta della Società, la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi.

Il Fornitore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia pretesa avanzata nei suoi confronti, a qualunque titolo, dal Personale, e/o dal Cliente Finale e/o da eventuali terzi in ragione del mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo o, comunque, in relazione allo svolgimento delle obbligazioni di cui agli Oda.

Il Fornitore si obbliga a garantire che il Personale rispetti le procedure applicate dalla Società e/o eventualmente del Cliente Finale in relazione all'accesso ai – ed utilizzo dei – propri locali e di tutto quanto ivi situato.

In particolare, la Società, eventualmente il Cliente Finale ed il Fornitore saranno tenuti alla reciproca cooperazione per garantire l'attuazione di tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, e sue successive modifiche e integrazioni ("TUS"), con particolare riferimento all'art. 26 del decreto citato. La Società, eventualmente il Cliente Finale ed il Fornitore saranno altresì tenuti, anche con scambio reciproco di informazioni, a coordinare i rispettivi interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il Personale, al fine di eliminare l'incidenza dei fattori di rischio dovuti ad interferenze tra le prestazioni svolte, nello stesso ambiente di lavoro, dai diversi soggetti eventualmente coinvolti nell'esecuzione delle attività oggetto dei singoli Oda. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Società ed eventualmente al Cliente Finale ogni informazione utile per il rispetto delle misure di cui al suddetto art. 26 del TUS.

Il Fornitore è altresì tenuto a munire il proprio personale di apposita tessera (badge) di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita) del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il personale del Fornitore è tenuto ad esporre detta tessera nel luogo presso il quale viene svolta l'attività oggetto dell'Oda.

11 - Riservatezza

Il Fornitore si impegna, per sé e per il Personale, a mantenere strettamente riservati ed a non divulgare – e/o utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla fornitura dei Prodotti e/o erogazione dei Servizi – le informazioni, i dati e le notizie afferenti la Società e/o i Clienti Finali, oltre che qualsivoglia concetto o *know how* concernente, in modo diretto o indiretto, il lavoro svolto o da svolgere, l'organizzazione o l'attività della Società e/o dei Clienti Finali di cui sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione delle attività di cui a ciascun Oda, salvo si tratti di informazioni di pubblico dominio o vi sia stata autorizzazione scritta da parte del soggetto cui i suddetti dati, notizie o informazioni si riferiscono.

In tutti i casi in cui il Fornitore sia autorizzato per iscritto dalla Società a trasmettere le informazioni di cui al precedente paragrafo a soggetti terzi, si impegna a far sottoscrivere a tali soggetti impegni di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui al presente articolo e consegnarne copia alla Società.

Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno il Fornitore per tutta la durata di ciascun Oda e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, della sua validità.

12 - Ulteriori obbligazioni del Fornitore

Il Fornitore manleva e terrà indenne la Società da qualsivoglia azione promossa nei confronti della medesima e/o dei Clienti Finali da terzi che rivendichino diritti di proprietà industriale/intellettuale sui Prodotti e/o i Servizi erogati.

Al verificarsi di quanto sopra, il Fornitore potrà, con il consenso scritto della Società: in relazione ai Prodotti (a) apportare le opportune modifiche o sostituirli con altro prodotto che non violi diritti di terzi; o (b) ottenere il diritto



di continuare ad utilizzare, senza alcun onere aggiuntivo per la Società e/o per i Clienti Finali, i Prodotti; in relazione ai Servizi, modificare le modalità di erogazione dei Servizi o le caratteristiche degli stessi qualora non riesca ad acquisire i diritti di utilizzazione e di sfruttamento delle proprietà intellettuali utilizzate per l'erogazione dei Servizi, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento del danno.

È facoltà della Società chiedere al Fornitore la consegna, assieme all'OdA, di una garanzia bancaria autonoma escutibile a prima richiesta, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi nascenti dall'OdA, che riporti la rinuncia, da parte della banca, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e alla facoltà di opporre eccezioni, di qualsivoglia tipo, inerenti al rapporto oggetto dell'OdA.

Il Fornitore dichiara di avere in essere coperture assicurative per responsabilità civile e responsabilità professionale idonee, per condizioni e massimali in relazione alla propria attività.

13 – Recesso e risoluzione degli OdA

La Società potrà recedere in qualsiasi momento da ciascun OdA dandone comunicazione scritta con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.

La Società potrà altresì recedere dai medesimi, con effetto immediato dalla ricezione della relativa comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- trasferimento o affitto dell'azienda o di ramo d'azienda da parte del Fornitore; mutamento del controllo dello stesso (o della diretta controllante dello stesso); modifica dell'attività svolta dal Fornitore o dal ramo di azienda nel quale rientra lo svolgimento dell'attività di cui ai singoli OdA;
- rinvio a giudizio di un soggetto del Fornitore in posizione apicale ovvero sottoposto all'altrui direzione per delitti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero per ogni altra ipotesi prevista dalla legge;
- fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria e messa in liquidazione del Fornitore.

In caso di recesso da parte della Società, sarà dovuto al Fornitore esclusivamente il corrispettivo maturato per le attività eseguite fino alla data di efficacia del recesso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

La Società potrà risolvere ciascun OdA, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Fornitore in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al precedente art.3 o al verificarsi in capo al Fornitore di una delle situazioni previste dal medesimo art. 3, in caso di inadempimento alle obbligazioni di cui agli artt. 10, 11, 12, 15 e 16, ovvero agli obblighi in materia di sicurezza indicati nelle Norme di Sicurezza nonché qualora l'importo globale delle eventuali penali previste dagli OdA superi il 30 (trenta) per cento del valore dei medesimi. La Società avrà in ogni caso diritto al risarcimento dei danni subiti (anche d'immagine e/o reputazionali) a seguito dell'inadempimento del Fornitore (in particolare, in caso di violazione della dichiarazione resa ai sensi del precedente art. 3, lettera c, il danno verrà quantificato in misura almeno pari alla differenza tra condizioni economiche applicate alle Società e quelle di miglior favore che avrebbero dovuto trovare applicazione).

Ciascun OdA dovrà intendersi risolto in caso di nullità e/o ogni altra causa che incida sulla validità ed efficacia del contratto con il Cliente Finale da cui l'OdA derivi e dipenda.

14 - Sopravvivenza delle obbligazioni e transizione

I diritti e obblighi di cui agli artt. 6, 10, 11, 12, 15, 17 e 20 rimarranno in vigore anche successivamente alla data di scioglimento, per qualsiasi ragione, di ciascuno degli OdA.

In caso di risoluzione, recesso o comunque di perdita, per qualsiasi ragione, di efficacia di ciascun OdA, il Fornitore s'impegna sin d'ora a prestare la massima collaborazione, nonché fornire alla Società tutta la documentazione tecnica e quant'altro necessario per assicurare, senza soluzione di continuità, il subentro nella fornitura dei Prodotti e nella erogazione dei Servizi, fatte salve le obbligazioni specifiche eventualmente previste in ciascun OdA in relazione alla transizione, restando inteso che quanto sopra è da ritenersi incluso nel corrispettivo.

15 - Responsabilità amministrativa, Codice Condotta Fornitori, trattamento dati personali (D.Lgs. 231/01, D.Lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679), Audit

Il Fornitore, nello svolgimento delle attività oggetto dell'OdA dichiara di conoscere e si impegna ad osservare (i) le norme contenute nel Codice Etico e di Condotta riportato nel modello di responsabilità sociale adottato dalla Società e (ii) i principi contenuti nel Codice di Condotta Fornitori del Gruppo Almaviva. Entrambi i suddetti codici sono disponibili sul sito www.almaviva.it; e vengono qui richiamati per formare parte integrante e sostanziale dell'OdA.

Il Fornitore si impegna ad osservare le normative pro tempore vigenti in materia di protezione dei dati personali (alla data odierna D.Lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679) e, se richiesto, ad accettare la designazione a responsabile (esterno) del trattamento di dati personali da parte della Società e/o del Cliente Finale con conseguente stipula del relativo atto secondo le previsioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Il Fornitore si impegna, altresì, ad esibire, su richiesta della Società, la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e a consentire verifiche al riguardo da parte della Società.

I Dati personali raccolti, inclusi i dati di cui alla Lista del Personale -se prevista negli OdA-, sono trattati dalla Società (Titolare del trattamento) per finalità di analisi delle offerte, formazione e gestione di rapporti commerciali, precontrattuali o contrattuali ed espletamento di connessi adempimenti di Legge.

Il trattamento è eseguito, conformemente alle previsioni del Codice in materia di protezione dati personali (D. Lgs. 196/2003) e del GDPR, mediante sistemi manuali e/o procedure informatiche e con ausilio di strumenti elettronici, per tutta la durata del rapporto commerciale e/o contrattuale instaurato ed anche successivamente per l'espletamento di adempimenti di Legge.

Il mancato conferimento dei Dati personali non consente l'instaurazione di rapporti commerciali e contrattuali con la nostra Società e/o con altre aziende del nostro Gruppo.

I Dati personali, per finalità relative alla gestione del contratto o delle attività in esecuzione dello stesso, possono essere comunicati a nostre controllate, partecipate, partner commerciali e altri soggetti terzi che forniscono servizi di consulenza, certificazioni di bilancio, o che svolgano attività strumentali, complementari e funzionali a quella della nostra Società, compreso gli Istituti di credito, nonché a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragione di obblighi di Legge.

Gli interessati del trattamento possono esercitare i Diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR mediante richiesta da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica servizioprivacy@almaviva.it; resta fermo il diritto degli interessati di proporre reclamo all'autorità di controllo. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono pubblicati sul sito internet del Gruppo Almaviva (Note legali).

Con riferimento all'impegno di cui all'art. 15.1, Il Fornitore sin d'ora acconsente che la Società e/o soggetti terzi dalla medesima incaricati avranno diritto di effettuare, previa comunicazione al Fornitore, attività di valutazione e verifica (audit etici, sociali e tecnici), anche mediante accesso alle sedi del Fornitore. Il Fornitore presterà massima collaborazione per consentire dette verifiche, offrendo assistenza ed accesso alle informazioni richieste. Ove all'esito delle predette attività dovesse essere rilevata un inadempimento delle norme richiamate, la Società avrà facoltà di risolvere l'OdA ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.."

16 - Divieto di cessione e subappalto

Il Fornitore non può cedere, in qualsiasi forma, gli OdA, ovvero i diritti o i crediti da essi nascenti, né può conferire procura all'incasso di tali crediti, salvo consenso scritto della Società. La Società sarà libera di cedere gli OdA a qualsiasi società del proprio gruppo.

Il Fornitore non può subappaltare in tutto o in parte le attività oggetto degli OdA.

17 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione, avviso, notifica o richiesta relativa all'OdA si intenderà validamente effettuata solo se eseguita per iscritto ed inviata, agli indirizzi comunicati nell'OdA (o successivamente modificati ai sensi del presente articolo) o disponibili nei pubblici registri, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero posta elettronica certificata all'attenzione del Responsabile di Coordinamento. Gli OdA potranno essere trasmessi tra la Società e il Fornitore, che non sia dotato di posta elettronica certificata, anche a mezzo telefax.

18 - Modifiche all'OdA e interpretazione

Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia all'OdA o ad alcune sue clausole sarà valida e vincolante per le Parti solo se fatta per atto scritto sottoscritto da entrambe. Nessuna rinuncia concernente una clausola dell'OdA od un diritto derivante dalle stesse costituirà una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia. Le disposizioni contenute nell'OdA rappresentano l'esclusiva dichiarazione della volontà delle Parti rispetto all'oggetto delle stesse e sostituiscono ogni precedente accordo, negoziazione, presentazione o proposta scritta o verbale concluso, tra loro, al riguardo.

Nel caso in cui una o più previsioni dell'OdA dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni dell'OdA rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito dalle Parti. Le Parti medesime sostituiranno le previsioni dell'OdA risultate contrarie a nome di legge, o comunque dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non attuabili, con altre previsioni, legalmente consentite, che permettano di conferire all'OdA un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano oggettivamente voluto ed assicurino un'esecuzione delle stesse conforme allo spirito e agli scopi originariamente intesi dalle Parti.



19 – Disposizioni particolari

Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora l'OdA sia soggetto alla disciplina di diritto pubblico di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., o all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i a parziale deroga dei contenuti di cui ai precedenti artt. 1, 8 e 9, troveranno applicazione le previsioni di seguito riportate:

- a) il Fornitore non dovrà incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006, all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, e agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativa normativa di attuazione, e dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal contratto di appalto con il Cliente Finale e/o dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni affidate in subappalto;
- b) l'OdA è sottoposto alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte del Cliente Finale ad affidare in subappalto al Fornitore l'esecuzione dei Servizi e/o la fornitura di Prodotti oggetto dello stesso.

Inoltre, qualora l'OdA sia soggetto alla disciplina di diritto pubblico di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:

- a) i prezzi praticati per i Prodotti e/o i Servizi oggetto di subappalto saranno quelli unitari risultanti dal contratto di appalto con il Cliente Finale, con ribasso non superiore al 20 (venti) %, così come dettagliati nell'OdA;
- b) il termine di pagamento non potrà eccedere i 20 (venti) giorni dalla data del corrispondente pagamento da parte del Cliente Finale.

Il Fornitore, a pena di nullità assoluta dell'OdA, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente Finale della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In caso di subappalto, la Società si impegna ad inviare copia dell'OdA al Cliente Finale. Il Fornitore riporterà nelle fatture riferite all'OdA, indicazione del CIG e (ove disponibile) del CUP indicati nell'OdA.

20 - Foro competente

Per ogni controversia relativa agli OdA, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dei medesimi sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.